



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LIGURIA

Composta dai magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere
Elisabetta CONTE	Referendario
Francesca COSENTINO	Referendario (relatore)
Davide MINIUSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario
Massimiliano MAITINO	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio,

tenuta in videoconferenza, del 21 aprile 2023

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del Regolamento sulle funzioni di controllo, e successive integrazioni;

visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo modificato dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto l'art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista l'ordinanza n. 22/2023 con la quale il presidente della Sezione regionale di controllo ha provveduto alla ripartizione, fra i magistrati della Sezione medesima, delle istruttorie relative alle gestioni degli enti locali della Liguria;

esaminate le relazioni-questionario sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo dell'esercizio 2020 del Comune di Apricale (IM);

vista la nota istruttoria n. 5560 del 30 novembre 2022 contenente la richiesta di chiarimenti al comune di Apricale ed il successivo sollecito prot. 1141 del 14 febbraio 2023, rimasti inevasi;

vista la richiesta, inoltrata dal magistrato istruttore al Presidente della Sezione, di convocazione della Sezione per la discussione collegiale in merito agli inadempimenti sopradescritti;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione 25 del 19 aprile 2023 di convocazione della Sezione;

udito il relatore, d.ssa Francesca Cosentino

Premesso

L'esame della relazione redatta dall'Organo di revisione del comune di Apricale, sulla base dei dati tratti dal questionario sui bilanci del 2020, ha evidenziato alcune potenziali irregolarità finanziarie per le quali è stata inviata richiesta istruttoria in data 30 novembre 2022, a cui il Comune, nonostante il sollecito del 14 febbraio 2023, non ha fornito alcun riscontro.

Successivamente all'istanza di deferimento da parte del magistrato istruttore ed alla convocazione dell'adunanza collegiale della Sezione in camera di consiglio, il comune ha prodotto i chiarimenti richiesti.

Considerato in diritto

L'art. 1, comma 166, della legge 266 del 2005, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminandone, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria, i bilanci di previsione ed i rendiconti. L'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto, nel d. lgs. 267 del 2000, l'art. 148bis (intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale prescrive che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi degli enti locali assumendo, come parametro, la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, la sostenibilità dell'indebitamento nonché l'assenza di altre irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148bis, comma 3, del d. lgs. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza di "squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione della

delibera di accertamento “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, ed a trasmetterli alla Corte dei conti che li verifica nel termine di 30 giorni dal ricevimento. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Ove le irregolarità contabili riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento, ex art. 148bis comma 3 del tuel, la funzione di controllo sui bilanci suggerisce comunque di segnalare le medesime agli Enti, specie se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, per prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni pervenute e ad adottare interventi idonei al loro superamento.

Come precisato dalla giurisprudenza della Corte dei conti, supportata anche da pronunce della Corte Costituzionale, i controlli di legittimità-regolarità, di cui all’art. 1, commi 166 e ss. della Legge n. 266/2005 e all’art. 148-bis del TUEL hanno natura preventiva e sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio: tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo di natura collaborativa.

Dette verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l’autonomia degli Enti territoriali, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale – finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli della Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost.

Con istanza del 30 novembre 2022 il magistrato istruttore aveva chiesto al comune di Apricale di fornire i seguenti chiarimenti e documentazione mancante:

1. la trasmissione di copia della delibera adottata dall’Ente, ex art. 188 Tuel, per il ripiano del disavanzo dell’esercizio 2019;
2. in considerazione delle risposte, non congruenti, fornite nel questionario sul bilancio di previsione 2020-2022 e nel questionario sul consuntivo 2020, in merito al Fondo anticipazioni di liquidità, la trasmissione di copia dell’eventuale piano di ammortamento predisposto per l’anticipazione di liquidità;
3. in materia di cassa vincolata, di chiarire la discrasia esistente tra il dato riportato nel questionario sul consuntivo 2020 ed il parere del revisore;
4. in relazione al Fondo crediti di dubbia esigibilità, di trasmettere un prospetto in cui, per ogni singola voce considerata e per ogni anno del quinquennio, sia indicato l’ammontare dei residui iniziali e dei residui incassati a fine anno, oltre all’ammontare dei residui al 31/12/2020;
5. di trasmettere aggiornamenti in merito ad una Transazione stipulata nel 2019 e chiarimenti circa le ragioni del mancato incasso/pagamento;
6. di chiarire le incongruità riscontrate sui dati relativi alla riscossione dell’Imu a seguito di attività di verifica e di controllo;
7. di trasmettere l’elenco corretto dei Residui attivi e cioè “l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, *distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo*”; chiarimenti circa il mancato incasso dei seguenti residui risalenti e circa l’errata contabilizzazione dei proventi da acquedotto:
 - 9900/2015 “Accertamento tarsu” di € 70.337,85
 - 20700/2016 “Recupero Tari” di € 3.000,00

- 20000/2016 "Acquedotto anno 2013" di € 6.985,46
 - 1800/2017 "Proventi ruolo 2014" di € 13.225,97
 - 22200/2013 "Ruolo acquedotto – saldo ruolo acquedotto 010/2011" di € 15.326,88
 - 35/2018 "Ruoli acquedotti" di € 5.603,00
 - 64/2019 "Ruolo anno 2017" di € 4.270,99.
8. di chiarire le ragioni del mancato incasso di residui riferiti alla Tassa occupazione suolo pubblico:

nr	Anno	importo
9707/2017	2017	312,00
9709/2017	2017	1.140,00
84/2018	2018	1.170,00
87/2018	2018	312,00
58/2019	2019	570,00
59/2019	2019	312,00
60/2019	2019	2.080,00
61/2019	2019	1.160,00
62/2019	2019	1.560,00

9. con riferimento ai residui passivi, di provvedere alla eliminazione dei residui di parte correnti risalenti;
10. di chiarire le ragioni del mancato riversamento alla Provincia dell'addizionale tarsu/tares/tari per gli anni dal 2012 al 2014, 2015 e 2017;
11. di provvedere all'implementazione dei dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente";
12. di trasmettere la documentazione mancante, costituita da referto sul controllo di gestione 2020, prospetto relativo alle spese di rappresentanza 2020 e questionario sui debiti fuori bilancio 2020.

Detta richiesta istruttoria è rimasta inevasa nonostante il successivo sollecito trasmesso in data 11 febbraio 2023; solamente in seguito all'istanza di deferimento da parte del magistrato istruttore ed alla convocazione dell'adunanza collegiale della Sezione in camera di consiglio, il comune di Apricale ha prodotto i chiarimenti richiesti.

Al riguardo, occorre ricordare che grava sull'organo di revisione economico finanziaria l'onere della corretta e integrale presentazione della relazione-questionario alla competente Sezione regionale di controllo ai fini della verifica della sana e corretta gestione finanziaria, assicurando quella interlocuzione fra i due soggetti (Ente locale e Sezione regionale di controllo della Corte) che il legislatore ha inteso assicurare.

Molte Sezioni regionali di controllo (tra le altre, v. Sez. reg.le per il Veneto, delibera 24/2019/PRSE) hanno sottolineato le peculiari incombenze e responsabilità gravanti sull'organo di revisione economico finanziaria alla stregua delle disposizioni normative vigenti. Certamente, a tal fine, risulta indispensabile la collaborazione degli organi interni dell'Ente, in particolare del servizio economico e finanziario onerato anch'esso di specifici obblighi di segnalazione alla Corte dei conti ove la gestione finanziaria possa pregiudicare gli equilibri di bilancio (art. 153 comma 6 del Tuel).

Nel caso di specie l'attività istruttoria ha fatto emergere alcune carenze documentali in ragione delle quali il magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti, rimasti, nonostante il successivo sollecito, inevasi, mentre la risposta è stata fornita solamente nell'imminenza dell'Adunanza della Sezione.

La Sezione, pertanto, prende atto del ritardato riscontro istruttorio da parte del Comune di Apricale rinviando le ulteriori valutazioni di merito sulla situazione finanziaria dell'Ente all'esito dell'esame della risposta istruttoria, nel frattempo, intervenuta ed in occasione dell'esame dei bilanci del 2021.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria

Accerta

Il ritardato riscontro istruttorio sul rendiconto 2020 e bilancio preventivo 2020-2022 da parte del comune di Apricale, rinviando ulteriori valutazioni sulla situazione finanziaria dell'Ente all'esito dell'esame della risposta istruttoria, nel frattempo, intervenuta ed in occasione dell'esame dei bilanci del 2021

Dispone

La trasmissione della presente pronuncia al Sindaco di Apricale e attraverso il sistema Con.Te, all'Organo di revisione, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet dell'Amministrazione.

Il magistrato istruttore
(Francesca Cosentino)

Il presidente
(Maria Teresa Polverino)

Depositato in Segreteria il
Il funzionario preposto

